

DA TRASMETTERE A:

☐ UFFICIO SEGRETERIA

☐ RESP.AREA CONTABILE

UFFICIO ALBO

☐ RESP.AREA TECNICA

UFFICIO CONTRATTI x2

CITTA' DI MONTALBANO JONICO

(Provincia di Matera)

Tel.0835-593811-Fax 0835593852

DETERMINAZIONE n° 803 del 07/09/2020

N° 11929 di Protocollo Generale

n° d'ord. 1384 Reg.pubblicazioni albo pretorio

AREA tecnica n°d'ordine 352 del 03.09.2020

UFFICIO CONTRATTI n°d'ordine del .

OGGETTO: ART.192 DEL TUEL APPROVATO CON D.LGS. N°267/2000 "LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO PUBBLICO AD USO SCOLASTICO DENOMINATO SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA "N. FIORENTINO"- Decreto MUTUI Edilizia Scolastica-Piano Annuale 2018- CUP:I36F19000190002 -CIG 81509264EB-AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO impresa R.L.C. s.r.l. DA CRISPIANO(TA)

Visto di regolarità contabile - art. 151-comma 4 -del TU Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 N.267

prenotazione/impegno

N° del

Il Responsabile del Servizio finanziario

f.to (rag. Antonio D'ARMENTO)

IL RESPONSABILE P.O. AREA TECNICA

PREMESSO che

- che questo Comune ha programmato la realizzazione dell'opera pubblica di <<Adeguamento sismico dell'edificio pubblico ad uso scolastico denominato Scuola dell'infanzia e primaria "N. Fiorentino">> dell'importo di € 2.100.000,00- di cui € 1.670.879,58 per lavori a base di gara (compreso gli oneri della sicurezza) ed € 429.120,42 per somme a disposizione della Stazione Appaltante , il cui progetto esecutivo approvato con deliberazione di G.C.n. 110 dell'8.06.2018;
- Il predetto intervento è stato ammesso al finanziamento di cui a Regione Basilicata, con, all'Avviso Pubblico approvato con D.G.R. n° 360 del 30-04-2018, nell'ambito delle finalità di cui all'art. 10 del Decreto Legge 12-09-2013 n° 104 - Decreto MUTUI di Edilizia Scolastica - Piano Annuale 2018, come dal D.I. 01-02-2019, n° 87, pubblicato in G.U.R.I. n° 104/2019;
- con determina della C.u.c. n. 01/CUC del 07/01/2020 si prendeva atto della determina a contrarre del Comune di Montalbano Jonico (MT) n. 1245 del 23/12/2019 con la quale si stabilivano le modalità di svolgimento della procedura di gara per l'affidamento dell'intervento, si indicava la procedura di gara aperta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si approvavano il bando, il disciplinare di gara;
- con determinazione CUC n.101 del 30.3.2020 si procedeva alla PRESA D'ATTO dei verbali di gara e all'approvazione della proposta di aggiudicazione;
- con determinazione A.T. n.173 del 30.4.2020 è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione dei Lavori di <<Adeguamento sismico dell'edificio pubblico ad uso scolastico denominato Scuola dell'infanzia e primaria "N. Fiorentino">> in favore dell'impresa S.D. ENERGY s.r.l. con sede in via Bach n.5 74010 Statte(TA), al prezzo, al netto del ribasso dell'1,2400%, di euro 1.570.861,84 ,oltre €. 80.294,48 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di €.1.651.156,325 oltre IVA al 10% per euro 165.115,63;
- con contratto rep.n.8 del 20.07.2020 sono stati disciplinati i rapporti scaturenti con l'appaltatore a seguito dell'aggiudicazione;
- all'art.6 di detto contratto si è preso atto che l'appaltatore in sede di gara ha dichiarato di voler subappaltare parte dei lavori appartenenti alle categoria OG1 E OS3 nei limiti di legge;

DATO ATTO

- che il subappalto richiesto è assoggettato all'art.105 del D. lgs.n.50/2016 che, per sommi capi, stabilisce:
 - gli appaltatori dei contratti di cui al codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili;
 - il concorrente all'atto dell'offerta abbia indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare o concedere in cottimo;
 - il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'[articolo 80](#);
 - l'appaltatore deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni e trasmette la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'[articolo 80](#);
 - L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'[articolo 80](#).
 - L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
 - Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
 - l'appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'[articolo 2359 del codice civile](#) con il titolare del subappalto o del cottimo.
 - La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta;
 - L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Vista la nota acquisita al protocollo generale del Comune il 30.7.2020 con n.9903, con la quale la ditta SD ENERGY s.r.l. con sede in via Bach n.5 Statte (TA) ha chiesto autorizzazione al subappalto in favore dell'impresa RLC S.R.L. con sede in Z.I. PIP contr.Alezza sn 74012 CRISPIANO (TA) codice fiscale 02936020730, per i lavori ricadenti nelle categorie OG1 opere edili e OS3 impianti idrici per un importo di €.628.000,00, oltre euro 32.000,00 per oneri di sicurezza oltre IVA, dichiarando la mancanza di forme di controllo con il subappaltatore, e di aver effettuato la verifica della sussistenza in capo al subappaltatore dell'idoneità tecnico-professionale;

Preso atto che i presupposti normativi di cui all'art.105 del D. lgs.n.50/2016 sono stati soddisfatti in quanto:

- Il bando di gara prevedeva la possibilità di subappaltare le categorie OG1 per il 40% e OS3 per il 100%;
- In sede di gara è stata manifestata la volontà di procedere al subappalto per tali categorie;

DATO ATTO

- che il subappalto richiesto è assoggettato all'art.105 del D. lgs.n.50/2016 che, per sommi capi, stabilisce:
 - gli appaltatori dei contratti di cui al codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili;
 - il concorrente all'atto dell'offerta abbia indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare o concedere in cottimo;
 - il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'[articolo 80](#);
 - l'appaltatore deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni e trasmette la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'[articolo 80](#);
 - L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'[articolo 80](#).
 - L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici

senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

- Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
- L'appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'[articolo 2359 del codice civile](#) con il titolare del subappalto o del cottimo.
- La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta;
- L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Dato atto che i termini di cui all'art.105 comma 18 sono stati interrotti con nota del 3.8.2020 prot.n.10113 con la quale è stata chiesta documentazione integrativa alla SD ENERGY s.r.l. ;

- Che è stata riscontrata da parte della SD ENERGY s.r.l. la richiesta di questo Comune con invio della documentazione con nota del 3.8.2020 prot.n.10113 acquisita il 6.8.2020 al protocollo generale del Comune al n.10262;

Dato atto ancora che questo Ente ha acquisito d'ufficio, per la verifica dei requisiti dichiarati la sottoindicata documentazione:

- certificato casellario giudiziale di Taranto del 2.9.2020 n.11842/2020/r;
- certificato agenzia entrate di Taranto regolarità imposte e tasse prot.n.11067 del 21.8.2020;
- iscrizione camera di commercio n.P V4268942 del 3.8.2020 con attestazione di mancanza di procedure concorsuali;
- attestazione SOA con scadenza 6.10.2022;
- DURC INAIL _22449953 Data richiesta 16/06/2019 Scadenza validità 17.10.2020;
- Certificato annotazioni casellario Anac;
- Iscrizione white list della Prefettura di Taranto;

RITENUTO di provvedere in merito;

DATO ATTO, altresì, della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimento;

VISTI:

- -il D.LGS.n.50/2016 ed il D.P.R n.207/2010;
- -il Titolo I, art.149 e succ. del T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18-8-2000 n°267, concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali e l'art.192 del T.U.E.L. predetto;
- *la deliberazione di C.C. n.7 del 14.3.2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2020-2022, DUP e nota integrativa e la deliberazione di G.C. n.56 del 2.4.2020 di approvazione peg;*
- *la deliberazione di G.C. n.61 del 30.04.2020 con la quale si approvava lo schema di convenzione tra i Comuni di Tursi e Montalbano Jonico per l'utilizzo condiviso, ai sensi e per gli effetti dell'art.14 del C.C.N.L., dell'ing.Pasquale MORISCO per il periodo 1° maggio -31 dicembre 2020;*
- *il Decreto sindacale prot.n.5875 del 4.5.2020 con il quale è stato attribuito al suddetto ing. Pasquale MORISCO l'incarico di Responsabile delle posizioni organizzative dell'Area Tecnica di questo Comune fino al 31.12.2020;*

D E T E R M I N A

1. Di **autorizzare**, per i motivi espressi in narrativa, l'impresa **SD ENERGY s.r.l. con sede in via Bach n.5 Statte (TA)** -nell'ambito dell'opera pubblica "LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO PUBBLICO AD USO SCOLASTICO DENOMINATO SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA "N. FIORENTINO"—Decreto MUTUI Edilizia Scolastica—Piano Annuale 2018- CUP:I36F19000190002 -CIG 81509264EB-, **a subappaltare all'impresa RLC S.R.L. con sede in Z.I. PIP contr.Alezza sn 74012 CRISPIANO (TA) codice fiscale 02936020730, i lavori nelle categorie OG1 opere edili e OS3 impianti idrici per un importo di €.628.000,00, oltre euro 32.000,00 per oneri di sicurezza oltre IVA.**
2. Darsi atto che il subappalto è assoggettato alle seguenti condizioni:
 - l'appaltatore ed il subappaltatore devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; i predetti sono responsabili in solido, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, il subappaltatore trasmetterà alla stazione appaltante copia del piano di sicurezza e coordinamento;
 - L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'[articolo 80](#).

- L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non potrà formare oggetto di ulteriore subappalto;
- L'appaltatore corrisponderà gli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto, al subappaltatore senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvederà alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore del rispetto degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- nei cartelli esposti all'esterno del cantiere dovrà essere indicato anche il nominativo dell'impresa subappaltatrice;

3. Trasmettere copia della presente deliberazione all'ufficio tecnico, all'impresa appaltatrice, al direttore dei lavori nonché all'ufficio contratti, per quanto di competenza.
4. Pubblicare i dati di questa determinazione sulla sezione trasparenza del sito web del Comune.
5. Dare atto altresì che per il sottoscritto responsabile, in relazione al presente provvedimento, non sussiste, allo stato attuale, la condizione di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione.
6. *Di dare atto che la presente determinazione:* - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; - va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi; - va inserita nel Fascicolo delle Determinazioni, tenuto presso il Settore Segreteria.

IL RESPONSABILE P.O. AREA TECNICA
f.to (ing. Pasquale MORISCO)

L'ISTRUTTORE D. UFFICIO CONTRATTI
f.to (Maria Rosanna DI SANZA)



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera



Città di Francesco

Lomonaco

CRON. N. 1384 / 2020

Registro delle Pubblicazioni all' Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i., all'Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 07/09/2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i..

Dalla residenza comunale, 07/09/2020



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to (Maurizio BARLETTA)
